

## S O M M A R I O

Febbraio 2013

### CONTRATTI

**IL CONTRATTO DI AGENZIA E LA PROVVISORIE** (CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 16 GENNAIO 2013, N. 894).

### DIRITTO UE

**PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO** (CORTE DI GIUSTIZIA UE, SENT. 13 DICEMBRE 2012, CAUSA C-215/11).

**RECEPITA LA DIRETTIVA U.E. 2011/7/UE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI** (D.LGS. 9 NOVEMBRE 2012 N. 192 IN G.U. 15 NOVEMBRE 2012, N. 267)

### DIRITTO DEL LAVORO

**È VIETATO COMUNICARE AI SINDACATI I DATI AZIENDALI E RISERVATI** (CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 21 GENNAIO 2013, N. 1311).

### DIRITTO TRIBUTARIO

**L'ESTEROVESTITIZIONE SOLO L'OPERAZIONE "MERAMENTE ARTIFICIOSA"** (CASS., SENT. 7 FEBBRAIO 2013, N. 2869)

**LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA NON ESCLUDE LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA** (CASS., SENT. 8 GENNAIO 2013, N. 769).

**MUTUI E INTERESSI USURARI** (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, SENTENZA 9 GENNAIO 2013, N. 350)

### MARCHI E BREVETTI

**IL NUOVO "BREVETTO UNIFICATO" UE** (REG. 1257/2012 DEL 17 DICEMBRE 2012, G.U.C.E. L 361 DEL 31 DICEMBRE 2012).

## RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

**SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO NEL CASO DI REATO COMMesso DA ESPONENTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA (CASS. PEN., SEZ. V, SENT. 29 GENNAIO 2013, N. 4324).**

## SICUREZZA SUL LAVORO

**INFORTUNIO SUL LAVORO E OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SORVEGLIARE SULLE CORRETTE MODALITÀ DI ESECUZIONE (CASS. PEN., SEZ. IV, 28 GENNAIO 2013, N. 4206).**

## DI TUTTO UN PO'

### AMBIENTE

**APPROVATO IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D. PER IL 2013 (D.P.C.M 20 DICEMBRE 2012, IN G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2013).**

### PMI E CONCORRENZA

**INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 11, COMMA 1 LETT. A E COMMA 5 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.).**

## CONTRATTI

**IL CONTRATTO DI AGENZIA E IL DIRITTO ALLA PROVVISORIE**  
(CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 16 GENNAIO 2013, N. 894).

**L'agente di commercio**, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse terminato, avrebbe comunque **diritto alle somme derivanti dagli acquisti effettuati** dai clienti con le **carte di fidelizzazione da lui vendute fino alla loro scadenza**, sempre che la durata fosse ragionevole. È questo quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 894/2013, rigettando il ricorso dell'Eni contro un ex-dipendente. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, anche nel caso in cui il contratto di agenzia avesse durata determinata, la scadenza dello stesso dovrebbe considerarsi pienamente integrata solo al momento della definitiva

**cessazione di tutti gli effetti**, anche potenziali, della negoziazione.

## DIRITTO UE

**PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**  
(CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SENT. 13 DICEMBRE 2012, CAUSA C-215/11).

Nella sentenza 13 dicembre 2012, *Szyrocka* (causa C- 215/11), la Corte di giustizia dell'Unione si è pronunciata per la prima volta sull'interpretazione del Regolamento CE n. 1896/06 che istituisce il **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**. Nel caso di specie, una donna residente in Polonia aveva presentato al giudice del rinvio una domanda diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento contro una società con sede in Germania. Il giudice polacco, nell'esaminare la richiesta, rilevava che non erano stati rispettati

alcuni requisiti formali previsti dalla disciplina nazionale. Secondo la Corte, l'art. 7 del Regolamento n. 1896/06 disciplina *"in modo esauriente i requisiti che una domanda di ingiunzione di pagamento europea deve rispettare"*.

Con il **Regolamento UE n. 936/12** del 4 ottobre 2012, la Commissione europea ha apportato alcune modifiche agli allegati del Regolamento n. 1896/06 rendendone **più agevole** la compilazione. In linea con la decisione resa dalla Corte nel caso *Szyrocka*, la voce **"Importo totale"** della tabella riepilogativa relativa al credito ingiunto, richiama la **nuova lettera f)** della sezione *"Informazione importante all'attenzione del convenuto"*, per cui *"la legge nazionale può prevedere l'applicazione di interessi fino alla data di esecuzione*

*dell'ingiunzione, nel qual caso l'importo dovuto complessivo risulterà maggiorato"*.

\*\*\*

**RECEPITA LA DIRETTIVA UE 2011/7/UE** CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (D.LGS. 9 NOVEMBRE 2012 N. 192 IN G.U. 15 NOVEMBRE 2012 N. 267)

Il D.lgs. 192/2012 recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle **transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni ed imprese.**

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal **1° gennaio 2013**, quindi non si applicano retroattivamente ai contratti già conclusi entro il 31 dicembre 2012.

Scopo di dette norme è quello di aiutare **soprattutto le Pmi** - meno attrezzate a far fronte ai ritardi di pagamento dei loro clienti - imponendo l'obbligo alla **P.A.** di pagare **entro termine massimo di 60 giorni** di calendario, oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di **30 giorni**.

Inoltre, si fa obbligo che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente **non siano superiori a 60 giorni nelle transazioni commerciali tra imprese**. Eventuali termini più lunghi sono pattuibili però ove non siano **gravemente iniqui** per il creditore.

La medesima Direttiva infine, impone ad ogni Stato membro di assicurare una procedura nazionale accelerata che permetta al creditore di

**ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda**, qualora non vi sia alcuna contestazione relativa al credito o agli aspetti formali di tale procedura.

#### DIRITTO DEL LAVORO

**È VIETATO COMUNICARE AI SINDACATI I DATI AZIENDALI E RISERVATI** (CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 21 GENNAIO 2013, N. 1311).

È legittimo licenziare il lavoratore che comunichi via email ai sindacati il **contenuto di documenti aziendali riservati**. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1311/13, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore licenziato. Il dipendente, allontanato con un **licenziamento disciplinare**, aveva divulgato a terzi i costi, i margini e le strategie di

potenziale aggiudicazione di un contratto di *Engineering*. La pronuncia della Corte, dunque, ha chiarito come nel **concetto di segretezza** debbano rientrare anche le **comunicazioni alle associazioni sindacali**, in quanto soggetti terzi rispetto all'ambiente di lavoro.

#### DIRITTO TRIBUTARIO

È ESTEROVESTIZIONE SOLO L'OPERAZIONE "MERAMENTE ARTIFICIOSA" (CASS., SENT. 7 FEBBRAIO 2013 N. 2869).

Con sentenza n. 2869 del 7 febbraio 2013, la Corte di Cassazione interviene su temi già oggetto di intervento:

l'esterovestizione e l'abuso del diritto di stabilimento.

Il fatto: l'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza avversa della C.T. Regionale della Lombardia. Secondo la società, con sede legale in

Lussemburgo, sarebbe da considerare fiscalmente residente in Italia in quanto è questo il Paese in cui è individuata la sede di direzione effettiva (luogo in cui è svolta l'attività di amministrazione e direzione). Le circostanze che hanno portato a sostenere questa tesi sono:

- la società detentrica del 99,9% del capitale sociale della società lussemburghese è stabilita in Italia;
- due su tre membri del Consiglio di Amministrazione vivono stabilmente in Italia;
- le riunioni decisionali sono tenute in Italia.

La Cassazione definisce che **l'esterovestizione** come "la *fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese, il cui trattamento fiscale è più vantaggioso di quello*

nazionale, allo scopo, ovviamente di sottrarsi al più gravoso regime nazionale".

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, (sentenza *Camdbury Schweppes* C- 196/04 del 12 settembre 2006) ha affermato che la "circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce un abuso di tale libertà: tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato".

La Corte di Cassazione precisa quindi che è necessario accertare non tanto la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, bensì se l'operazione

posta in essere è "meramente artificiosa" in quanto "fa riferimento ad una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica".

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, statuisce che la "sede effettiva della società (la sede amministrativa) coincide con quella legale lussemburghese (oltre che con il luogo dell'oggetto principale dell'attività, che l'Ufficio non ha mai contestato essere in Lussemburgo), con ciò escludendosi la configurabilità in concreto della residenza fiscale in Italia [...] e quindi dell'esteroinvestizione".

\*\*\*

LA CONTABILITÀ  
SEMPLIFICATA NON ESCLUDE  
LA BANCAROTTA  
FRAUDOLENTA (CASS. PEN.,  
SENT. 8 GENNAIO 2013, N.  
769).

Con la sentenza n. 769

depositata in data 8 gennaio, la Suprema Corte torna a parlare del discrimine tra i reati di **bancarotta semplice** e **bancarotta fraudolenta** di cui agli artt. 216 e 217 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Nel caso esaminato dalla Corte, particolare rilievo è stato posto sul discrimine esistente tra le due fattispecie incriminatorie quando le scritture contabili siano assenti, distinguendo in primo luogo il caso di omissione (rientrante nel novero dei casi di bancarotta semplice) da quello di sottrazione/distruzione delle scritture contabili (penalmente sanzionato come bancarotta fraudolenta, invece).

\*\*\*

**MUTUI E INTERESSI USURARI**  
(CASS. CIV., SEZ. I, SENT. 9  
GENNAIO 2013, N. 350)

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha reso una pronuncia in materia di mutui e di interessi. Uno degli elementi caratterizzanti i **mutui c.d. onerosi** consiste nell'obbligo per la parte mutuataria di rientrare del debito sorto a seguito della stipula del contratto di mutuo, restituendo alla parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi. A tal proposito, il mutuo può essere stipulato mediante la previsione di un tasso di interessi fisso o di un tasso di interessi variabile. La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ora, per il periodo gennaio-marzo 2013, il decreto di riferimento è stato



emesso in data 21 dicembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2012, serie generale n. 301). Nel caso in cui non venissero rispettate le soglie legislativamente indicate, gli **interessi sarebbero considerati di tipo usurario**. Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno opportunamente chiarito che, al fine della classificazione di un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia legislativamente sancito devono rilevare anche il tasso di mora e le altre spese sostenute dalla parte mutuataria. Qualora detti importi, tra loro sommati, sconfinassero oltre le determinazioni stabilite dal D.M. dell'Economia e delle Finanze vigente, si sarebbe in presenza di un tasso di interesse usurario.

#### MARCHI

#### BREVETTI

**IL NUOVO "BREVETTO UNIFICATO" UE** (REG. 1257/12 DEL 17 DICEMBRE 2012, G.U.C.E. L 361 DEL 31 DICEMBRE 2012).

Il Parlamento UE lo scorso dicembre ha adottato una posizione - poi confluita *in toto* nel nuovo Regolamento U.E 1257/12 - per l'avvio del **brevetto "unificato"**, con **domanda unica e protezione valida per l'intera Unione europea**.

Tale provvedimento consiste in una **protezione "unitaria"** del brevetto **per tutti gli Stati membri** dell'Unione Europea consentendo **una sostanziale riduzione dei costi di brevettazione**, legati perlopiù attualmente costi amministrativi e di traduzione della domanda che, secondo le stime della Commissione, attualmente arrivano ad ammontare fino a 36.000 €.

E Il nuovo sistema offrirà

dunque automaticamente la **protezione unitaria in tutti i 25 Stati membri** con costi notevolmente ridotti giacché le domande di brevetto dovranno essere accompagnate da una traduzione in **inglese**, e sussidiariamente in **tedesco o francese**.

Quanto alla concreta operatività dello strumento del brevetto "unificato" si dovrà attendere comunque il **2014**.

#### RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO NEL CASO DI REATO COMMESO DA ESPONENTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA (CASS. PEN., SEZ. V, SENT. 29 GENNAIO 2013, N. 4324).

Con la sentenza n. 4324 del gennaio 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento nel caso di reato

commesso dall'esponente di una perona giuridica. In particolare, i giudici hanno sancito l'applicabilità della responsabilità amministrativa alla società capogruppo per i reati commessi a favore di questa, nell'ambito di una società controllata. Ha infatti ribadito la Corte che *"ai fini dell'applicabilità della responsabilità da reato dell'ente, è sufficiente che l'autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente"*; in questo caso, qualora fosse rinvenibile anche il perseguimento di un interesse della società capogruppo, la stessa holding dovrà essere autonomamente investita della medesima responsabilità penale-amministrativa.

SICUREZZA SUL LAVORO

INFORTUNIO SUL LAVORO E OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SORVEGLIARE SULLE CORRETTE MODALITÀ DI ESECUZIONE (CASS. PEN., SEZ. IV, 28 GENNAIO 2013, N. 4206).

Tale caso ha ad oggetto la responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso ad un lavoratore intento ad eseguire, con un altro operaio, la manutenzione di un soffitto in legno.

I due lavoratori avevano prolungato con delle travi appoggiate in modo precario il trabattello, fornito dal datore di lavoro, che stavano utilizzando, in modo da poter raggiungere tutti i settori del soffitto, anche quelli più difficili.

La Corte afferma la **responsabilità del datore di lavoro** dell'operaio, per non avere vigilato sulle modalità di sicurezza nelle quali

veniva effettuato il lavoro stesso. Rientra infatti nella responsabilità del datore di lavoro fornire al dipendente i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, e tale principio vale anche nella specifica situazione considerata, non giovando al ricorrente invocare il comportamento degli operai che si erano avvalsi di mezzi rudimentali, modificando il trabattello: tale comportamento era reso necessario dal fatto che diversamente non avrebbero potuto raggiungere tutti i punti del soffitto. Tale fatto era inoltre noto al datore di lavoro dei due operai, che nei giorni precedenti l'infortunio si era ripetutamente recato sul posto per seguire lo svolgimento del lavoro ed aveva pertanto avuto modo di rendersi conto delle difficoltà operative

e della necessità di procedere come di fatto avvenuto.

È peraltro pacifico che resta sempre in capo al datore di lavoro la sorveglianza sulle corrette modalità di esecuzione del lavoro da parte dei suoi dipendenti. Se l'onere e la responsabilità dell'adozione dei mezzi di lavoro gravano *ex lege* sul datore di lavoro e sui preposti è perchè l'iniziativa esperta, prudente e diligente di costoro è finalizzata a prevenire le conseguenze dannose talvolta derivanti da quelle temerarietà, avventatezze e leggerezze dei dipendenti, spesso causa di sinistri.

## DI TUTTO UN PO'

### PMI E CONCORRENZA

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO (ART. 11, COMMA 1 LETT. A, E COMMA 5 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.).

Al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. La

domanda va presentata **entro il 14 marzo 2013.**

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di **12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto.**

\*\*\*

## NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

NOVASTUDIA E ORDINE E  
FONDAZIONE DOTTORI  
COMMERCIALISTI E ESPERTI  
CONTABILI BOLOGNA.

La dottoressa **Beatrice De Virgiliis** – Novastudia Bologna è stata relatrice, il 12 dicembre 2012, al Seminario formativo per dottori commercialisti e esperti contabili *“Contestare gli oneri Bancari illegali evidenziando le anomalie finanziarie che li generano. Possibili soluzioni per le imprese e opportunità di business professionale”*.

NOVASTUDIA E UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI “CARLO BO” DI  
URBINO: LEZIONI SU  
ANTIRICICLAGGIO E REATI  
AMBIENTALI.

L'avv. **Nicola Tilli** è stato docente relatore della lezione **“Disciplina**

**penale** dell'  
**Antiriciclaggio: d.lgs. 231/07”** per la SSPL di Urbino il 7 febbraio 2013. L'avv. **Miriam Polini** è stata docente relatore della lezione **“I Reati ambientali. Problemi generali e questioni attuali”** per la SSPL di Urbino l'8 febbraio 2013.

\*\*\*

## CONVEGNO SUL “TRUST” 20 MARZO 2013.

Il 20 marzo 2013 gli Avvocati **Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e Michele Baroc** saranno i relatori di un Convegno sul **Trust** che si terrà a Milano. Per maggiori informazioni visitare il sito

[www.novastudiacompliance.it](http://www.novastudiacompliance.it) o telefonare allo 02 320626949

Newsletter a cura di  
**Novastudia Milano:**  
[milano@novastudia.com](mailto:milano@novastudia.com)  
con la collaborazione di  
**Novastudia Bologna:**  
[studio@studiodevirgiliis](mailto:studio@studiodevirgiliis)

.it

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.